

CLXVII.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Volazione a scrutinio segreto* (pag. 5325) — *Presentazione di relazioni* (pag. 5333, 5346) — *Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis)* — *Sull'art. 1º parlano il senatore Cavasola* (pag. 5326) *e il ministro della guerra* (pag. 5326); *sull'art. 2 i senatori Morra* (pag. 5327, 5328), *Baca-Beccaris* (pag. 5328), *Polacco* (pag. 5328, 5332), *Mortara* (pag. 5331), *Sismondo, relatore* (pag. 5327, 5330) *e il ministro della guerra* (pag. 5327, 5332); *sull'art. 3 i senatori Polacco* (pag. 5331, 5335), *Turditi* (pag. 5335), *Parpaglia* (pag. 5335), *Sismondo, relatore* (pag. 5335) *e il ministro della guerra* (pag. 5336) — *Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 4 a 6* — *Sull'art. 7 parlano i senatori Baca-Beccaris* (pag. 5336, 5338), *Sismondo, relatore* (pag. 5337) *e il ministro della guerra* (pag. 5338) — *Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 8 a 17* — *Sull'art. 18 parlano i senatori Turditi* (pag. 5340), *Sismondo, relatore* (pag. 5341) *e il ministro della guerra* (pag. 5340) — *Senza osservazioni si approvano gli articoli 19 e 20* — *L'art. 21, dopo osservazioni dei senatori Mazza* (pag. 5341), *Sismondo, relatore* (pag. 5342) *e del ministro della guerra* (pag. 5341) *è approvato nel nuovo testo proposto dal Governo* — *Si approvano gli articoli da 22 a 24* — *Sull'art. 25 parlano i senatori Biva-Beccaris* (pag. 5342, 5344), *Maurigi* (pag. 5343), *Goiran* (pag. 5344), *Pedotti* (pag. 5344), *Morra* (pag. 5344), *Lucchini Luigi* (pag. 5345), *Sismondo, relatore* (pag. 5343, 5344) *e il ministro della guerra* (pag. 5343) — *Approvato l'art. 25, il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata* (pag. 5346) — *Chiusura e risultato di votazione* (pag. 5346).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

È presente il ministro della guerra.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:**

Provvedimenti per estendere l'azione della R. stazione sperimentale di granicoltura in Rieti;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione. TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale; oggi incominceremo quella degli articoli, che rileggo, avvertendo che la discussione si svolge sul testo concordato tra i ministri proponenti e la Commissione speciale.

PARTE PRIMA.

Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 1.

Il grado conferito con decreto Reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

A questo articolo i senatori Bava Beccaris e Cavasola propongono la seguente aggiunta: « il grado è distinto dall'impiego ».

Lo svolgimento di questo emendamento mi pare sia stato fatto nella discussione generale avvenuta ieri; mi pare anche che l'on. ministro abbia dichiarato di consentire a quest'aggiunta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho già ieri dichiarato al Senato che non ravvisavo la necessità di questo comma e che l'affermazione esplicita che il grado è quello che costituisce lo stato degli ufficiali mi pareva più solenne, più consona al significato della legge. Ho però soggiunto che la cosa non mi pareva avesse soverchia importanza, tanto più che dell'impiego, se non v'è alcun cenno in questo articolo, vien fatta menzione immediatamente dopo, perchè, come ha osservato ieri l'on. senatore Cavasola, abbiamo un intero titolo dedicato all'impiego. E siccome questa legge tratta dello stato degli ufficiali, essa implicitamente ammette che l'impiego fa già parte dello stato degli ufficiali.

Del resto, nessuna difficoltà che sia lasciata invariata la dizione della legge del 1852.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ho chiesto la parola, non per uno svolgimento di questo emendamento, perchè ciò è già stato fatto nella discussione generale. Io non ritornerò sopra i motivi che

hanno indotto me ed il collega Bava-Beccaris a chiedere la conservazione di questo inciso della legge del 1852. Solamente mi pare opportuno, almeno per quello che sento io, far seguire alla dichiarazione del signor ministro una dichiarazione mia altrettanto esplicita, ancorchè possa sembrare una ripetizione, sulla importanza di quest'aggiunta, importanza che l'onorevole ministro non crede esista.

Io mi permetto di fare osservare che se fa parte della condizione giuridica dell'ufficiale anche l'impiego, questo non è necessario a costituire il suo stato, e non ne è mai la parte principale, a grande differenza di ciò che accade per tutte le Amministrazioni dello Stato, nelle quali il grado e l'impiego si identificano in una cosa sola: di maniera che il giorno in cui per il funzionario civile cessa l'impiego, cessa pure il grado. Invece nell'esercito, in forza dell'art. 1 della legge del 1852, chi è stato una volta investito del grado di ufficiale, anche se perdo l'impiego perchè è finita la sua carriera, conserva il grado, così come rimane il crisma del sacerdozio; rimane la sua qualità personale che lo lega al corpo degli ufficiali per tutta la vita, tranne il caso che egli rinunzi al grado o se ne renda indegno.

Ciò eleva talmente il sentimento della persona, costituisce un così alto titolo di nobiltà personale, che io credo eserciti una influenza grandissima sulla dignità dell'ufficiale.

Per questa ragione io ho creduto fosse conveniente mantenere quella disposizione della legge del 1852; ed anche perchè il togliere oggi dopo tanto tempo da che quel concetto si è formato, qualche cosa delle qualifiche attributive degli ufficiali, potrebbe sembrare una diminuzione della loro posizione.

Ringrazio in ogni modo l'onorevole ministro per avere accettato la nostra proposta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa aggiunta?

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione si rimette a quanto ha dichiarato l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo 1°, con l'aggiunta proposta dagli onorevoli senatori Cavasola e Bava-Beccaris.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) Perdita della cittadinanza;

b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall' 856 all' 861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

c) Rimozione:

1° per offesa alla sacra persona del Re o del Reggente durante la Reggenza; ovvero ad una fra le persone della Famiglia Reale; per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento pubblico alla disobbedienza alle leggi dello Stato; per partecipazione ad una associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato;

2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;

2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Il senatore Morra di Lavriano ha facoltà di parlare.

MORRA DI LAVRIANO. Veramente io ho da parlare su quanto riguarda la rimozione: però vorrei anche fare un'osservazione, più che altro di parole, su ciò che è detto al n. 4 della lettera b di questo articolo. Ivi si parla di condanna alla *degradazione, destituzione o dimissione*, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare. Credo sia sempre stato così, ma mi pare che sarebbe più conveniente che la parola *dimissione*, la quale è usualmente adoperata per l'ufficiale che si ritira volontariamente dal servizio, non servisse a indicare un caso di condanna; ciò ingenera confusione nei termini. Sarebbe meglio che le due cose fossero completamente distinte: l'ufficiale, che si ritira volontariamente dal servizio e dà la dimissione dal grado, non dovrebbe mai poter essere confuso con chi è incorso in una condanna.

Su questo particolare non avrò altro da dire: mi riservo di parlare in seguito sulla rimozione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi rincresce di non poter consentire nell'osservazione del senatore Morra per una semplice questione di fatto. Quelle espressioni sono le stesse del Codice penale; ed io credo che noi non le potremo mutare discutendo una legge sullo stato degli ufficiali. Mi pare cioè che sfugga alla competenza di questa legge di modificare il Codice penale.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. È verissimo quanto ha osservato l'onor. ministro, tuttavia ho creduto opportuno parlarne e spero che il giorno in cui si prenderà in esame il Codice penale militare, si vorrà eliminare questa confusione di parole.

SISMONDO *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Io mi permetto di osservare che il primo capoverso di questo articolo dice: « l'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale ». Ecco che la legge ha creato il termine che elimina l'equivoco. La dimissione volontaria, secondo questa legge, si chiamerebbe rinuncia,

che deve essere accettata per decreto Reale; e quindi la dimissione pronunciata dal Codice penale riveste sempre il carattere di una pena, e non c'è pericolo di equivoco.

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Come ho già detto, dovrei aggiungere qualche altra osservazione, sempre sull'art. 2, per quella parte che si riferisce alla *rimozione*.

I casi contemplati nella rimozione sono più o meno quelli stessi che erano contemplati dalla legge del 1852; non c'è altra differenza che quella di forma.

Mi sembra però, almeno per quanto ho inteso dire, poichè disgraziatamente, da molti anni ho dovuto per età lasciare l'esercito attivo, mi sembra dico che siano sorti dei fatti nuovi i quali meritino di essere considerati e colpiti.

Vi sono anche questioni di forma; per esempio nel n. 1 della lettera *c* si dice: « per offesa alla sacra persona del Re o al Reggente durante la Reggenza, ovvero ad una fra le persone della famiglia reale », io crederei meglio invertire i termini. Evidentemente non si tratta di Reggenza esercitata da una persona della famiglia reale, poichè in tal caso l'offensore rimane colpito dalle disposizioni contemplate per la famiglia reale. È quindi più normale dire: « per offesa alla sacra persona del Re, ad una fra le persone della famiglia reale o al Reggente durante la Reggenza ».

Inoltre si adopera due volte la parola *pubblico*; si dice « per *manifestazione pubblica* di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato, per *eccitamento pubblico* alla disobbedienza alle leggi dello Stato ».

Per quanto riguarda la manifestazione, che si sia aggiunto l'aggettivo *pubblico* è cosa di poca importanza, poichè una *manifestazione*, secondo il mio debole parere, è sempre *pubblica*, altrimenti non è più una manifestazione; altra cosa è però l'*eccitamento pubblico alla disobbedienza alle leggi dello Stato*, con quell'aggettivo si verrebbe ad ammettere che se qualcuno eccita subdolamente alla disobbedienza, non può essere colpito. Dunque si dica pure *manifestazione pubblica*, ma si sopprima l'aggettivo pubblico per l'*eccitamento*.

L'ultima parte dell'inciso, di cui mi occupo, è così redatto: « per partecipazione ad una associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato », vorrei che vi si facesse un'aggiunta e si dicesse: « partecipazione ad una associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento dato dall'ufficiale ».

È vorrei questa aggiunta, perchè, disgraziatamente, da quanto ho inteso, ci sono dei giovani ufficiali che si lasciano attrarre a partecipazioni, secondo me completamente illecite, forse nella speranza, viste le attuali difficoltà di carriera, di ottenerne qualche vantaggio o qualche protezione. Ciò certamente, pel modo retto col quale è condotta l'amministrazione della guerra, e cogli ottimi superiori che dirigono l'esercito, non può succedere, è una illusione. Tuttavia l'aggiunta di questo inciso suonerebbe come monito a quei giovani ufficiali, che per avventura si fossero lasciati trascinare su quella via, secondo me, oltremodo pericolosa, perchè se ne possano ritrarre. Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Io avevo chiesto di parlare su questo secondo articolo per esprimere precisamente quanto ha detto il collega Morra di Lavriano. Per conseguenza rinuncio alla parola, perchè non potrei dire meglio, nè più chiaramente, ciò che ha detto il collega Morra.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. Onor. senatori, io debbo domandare prima di tutto scusa al Senato se mi permetto di interloquire sopra un progetto attinente allo stato degli ufficiali della R. marina e del R. esercito.

È proprio il caso che qualcuno mi dica: *Tractent fabrilia fabri, ne sutor ultra crepidam*. Però, se i colleghi avranno la bontà di seguirmi, si accorgeranno che non uscirò troppo dal mio seminato strettamente giuridico.

Mi ha colpito, alla lettura di questo articolo, il comma terzo, n. 2, della lettera *b* là dove si dice: « L'ufficiale può perdere il grado per condanna per alcuni dei delitti contemplati negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio ».

Ma come? mi sono domandato al primo momento, gli articoli dall' 856 all' 861 del Codice di commercio contemplano la bancarotta, nella quale il commerciante può incorrere. Come è mai possibile questa ipotesi di un ufficiale che al tempo stesso sia commerciante e possa cadere sotto i riflessi di quest'articolo? Ma mi son dato poi da me stesso la risposta, credo, almeno, pensando che oltre gli ufficiali e i sotto ufficiali in servizio attivo o permanente e gli ufficiali in posizione ausiliaria, vi sono gli altri in congedo ai quali nulla interdice l'esercizio di siffatta professione. Quindi utilmente si è contemplata anche talo ipotesi in riguardo a questa parte degli ufficiali. Ma allora è sorta l'altra domanda: dove troviamo nella nostra legge, che è destinata a regolare lo stato giuridico degli ufficiali tutti, una disposizione che dichiari *apertis verbis*, l'incompatibilità per l'ufficiale, non in congedo, dell'esercizio del commercio? Noi qui non la troviamo e non vorrei anzi che questo generico accenno alla bancarotta, fatto nella prima parte dell'articolo, facesse sorgere in qualcuno il dubbio che l'una cosa sia con l'altra compatibile anche per gli ufficiali non in congedo, al che immediatamente si ribella il sentimento di noi tutti.

Io ho cercato di fare qualche ricerca nel ginepraio delle nostre leggi, decreti, regolamenti e circolari, e non ho trovato che il regolamento di disciplina, il quale all'articolo 16, n. 77, vieta agli ufficiali e sottufficiali in servizio attivo e permanente e agli ufficiali in servizio ausiliario di accettare la carica di amministratori, sindaci, consiglieri e simili in società commerciali, industriali o di credito, e di disimpegnare le attribuzioni di rappresentanti di istituti congeneri. Ma il divieto esplicito di esercitare il commercio come cosa incompatibile col grado di ufficiale in servizio attivo del R. esercito o della R. marina non l'ho trovato, mentre invece un simile divieto apertamente sta scritto nella legge sulla condizione giuridica degli impiegati civili.

Leggiamo, appunto all'art. 7 del relativo testo unico, posto fra le incompatibilità con l'ufficio di impiegato civile l'esercizio del commercio, e sono fissate severe sanzioni per questo divieto. Si comincia con la censura quando l'impiegato civile faccia il commerciante, e si va a pene sempre più gravi in caso di prima, seconda o

ulterior recidiva, arrivando finalmente, quando egli sia incorreggibile, alla destituzione, udito il Consiglio di disciplina. Parimenti il notaio, per la legge notarile, viene immediatamente rimosso dal suo ufficio quando consti che eserciti il commercio.

Non sarebbe male pertanto fare una dichiarazione simile d'incompatibilità, dato che non ci sia in nessuna delle tante disposizioni che si attengono allo stato degli ufficiali; e ad ogni modo, anche se ci fosse qua o là, converrebbe trasportarla in questa legge, anzichè lasciarla dispersa in uno dei tanti regolamenti, essendone questa la sede naturale.

E non si dica che è un'ipotesi di scuola questa di un ufficiale che sia commerciante. Non è di scuola, perchè noi non dobbiamo configurarci come commerciante solo chi tiene aperto un negozio di merci, chi ha un magazzino; ma dobbiamo riflettere che il Codice di commercio vigente considera atti di commercio le compre e le rivendite d'immobili a scopo di speculazione commerciale e quindi può benissimo darsi il caso (e qualche cosa se n'è udito dire in passato) di ufficiali che intraprendano delle speculazioni edilizie, le quali non così pubblicamente appaiono, ma che, data la loro continuità per esercizio abituale, finiscano con l'imprimere il carattere di commerciante con tutte le conseguenze che ne derivano, perchè tutti voi, illustri colleghi, mi insegnate, che, per essere commerciante non è necessario di essere iscritto in un determinato registro, nulla occorre di esteriore, badandosi all'obiettività degli atti esercitati per professione abituale.

E poichè ho la parola, mi consenta il Senato che anche sull'argomento della rimozione, già svolto da altri, io aggiunga qualche osservazione.

Concordo pienamente nella critica fatta così autorevolmente dall'onorevole senatore Morra ed appoggiata altrettanto autorevolmente dall'onorevole senatore Bava-Becaris, rispetto a quell'eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato, che si vorrebbe costituissero un titolo per la rimozione dell'ufficiale dal suo grado solo nel caso che fosse pubblico.

Il testo originario non aveva questa qualifica: s'accontentava del fatto dell'eccitamento alla disobbedienza. E infatti un atto simile compiuto da un ufficiale riveste tal gravità da

meritare la sanzione della rimozione, anche quando non sia accompagnato dalla pubblicità. Parmi che qui siasi voluto prendere per base il disposto dell'art. 247 del Cod. pen. comune: e là veramente si può anche comprendere che si richieda il requisito della pubblicità.

Dice l'articolo 247:

« Chiunque pubblicamente fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto o incita alla disobbedienza della legge, è punito » ecc. Pur tuttavia già nella compilazione di quel Codice (ed in quest'Aula seggono luminari del diritto penale che possono confermarlo) questo punto passò tutt'altro che liscio. Alcuni volevano che si prescindesse da quella espressione, volevano che si sostituisse a quella dichiarazione di pubblicità una disposizione per la quale il fatto potesse essere colpito se compiuto in modo da turbare l'ordine pubblico.

Ricordo anzi che nella Commissione di revisione del Codice, di cui era parte tanto autorevole il collega senatore Luigi Lucchini, fu osservato che alle volte la gravità del fatto può essere uguale ed anche maggiore, benché manchi l'estremo della pubblicità. Raccoglio, ad esempio, in casa mia 50 persone e le istigo alla disobbedienza alle leggi dello Stato. Non è forse questa istigazione avvenuta in circostanze tali da rivestire un carattere di maggiore gravità che nel caso io l'avessi fatta ad un amico in un luogo pubblico, al caffè, ad esempio, dove l'avessero udita, sì e no, quelle poche persone che si fossero trovate intorno al mio tavolino? Ebbene, se il quesito fu ventilato anche a riguardo della disposizione del Codice penale comune, a quanto maggior ragione dovremo risolverlo nel senso più rigoroso quando si tratta di ufficiali dell'esercito o della marina!

Osservo poi che anche a voler rimanere al testo dell'articolo 247 del Codice penale comune, si è fatta a quest'articolo una mutilazione, della quale veramente non so rendermi ragione.

L'articolo 247 stabilisce che a quelle tali condanne si espone chi pubblicamente incita alla disobbedienza delle leggi, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

Orbene, secondo il testo che ci sta dinanzi,

l'ufficiale che incitasse all'odio fra le varie classi sociali (fatto questo altrettanto e forse più delittuoso dell'incitamento alla disobbedienza di una od altra legge dello Stato) non incorrerebbe nella rimozione, e ciò mi pare assai grave.

Queste sono le osservazioni che io ho creduto di dover fare. Mi astengo per ora dal formulare speciali proposte, attendendo dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore quegli schiarimenti che possano mettermi in grado di votare con sicura ed illuminata coscienza. (*Approvazioni*).

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. In riguardo alle osservazioni fatte dall'onorevole Morra per quanto concerne la questione della dimissione per condanna e quella volontaria, come siamo abituati ad intenderla quando un ufficiale domanda di essere dispensato dal servizio, come ho già accennato, lo stesso articolo nel suo testo toglie ogni equivoco, perchè sostituisce alle parole « dimissioni volontarie », le parole; « rinuncia volontaria accettata con decreto Reale ».

Relativamente alla parte che riguarda il primo capoverso della lettera c, n. 3, di questo articolo, la Commissione, mentre è pienamente d'accordo che si mantenga la qualifica di « pubblico » rispetto alle manifestazioni contrarie alle istituzioni dello Stato, trova giusto che si tolga questa qualifica di « pubblico », quando si parla di eccitamento alla ribellione, poichè se vi può essere qualche cavillo che possa difendere un libero cittadino da appunti di questo genere, per l'ufficiale invece, faccia egli eccitamenti di questo genere, sia pure in privato col suo attendente, basta ciò per doverlo ritenere indegno di rivestire il grado di ufficiale. Dunque quella qualifica di « pubblico » che implicitamente legittimerebbe l'eccitamento privato deve essere tolto.

Relativamente alle osservazioni fatte dall'on. Polacco, per ciò che si riferisce al reato di bancarotta, io dovrei dichiarare di non sentirmi in grado di argomentare in questa materia; argomenterò quindi col grosso buon senso, più che col senso giuridico: l'articolo parla di perdita del grado per l'ufficiale che è incorso nella condanna contemplata dagli articoli del

Codice di commercio che trattano della bancarotta. Secondo me non vi è che questo dilemma: o la condanna ha avuto luogo e allora non vado a cercare se l'ufficiale aveva la qualità di commerciante o no, poichè il decoro del grado è leso e l'ufficiale deve perdere il grado; o la condanna non ha avuto luogo e allora se sarà emerso qualche fatto poco decoroso, l'ufficiale non incorrerà più di pieno diritto nella perdita del grado, ma potrà incorrere in quelle conseguenze disciplinari che dipendono dall'apprezzamento del Ministero. Un ufficiale si può trovare in una poco decorosa speculazione commerciale senza avere avuto una condanna, ma il Consiglio di disciplina vedrà se egli ha compromesso il decoro del grado e ne pronuncerà o meno la remozione.

Non mi azzarderei a dire altro, perchè è molto difficile parlare della incompatibilità col grado di ufficiale di certe professioni, in un esercito che come il nostro conta migliaia di ufficiali in congedo, i quali debbono esercitare la loro attività in professioni e in commerci per provvedere alle necessità della vita. Io ho colleghi che conosco, che ho avuto come ufficiali di complemento al reggimento, i quali appartenevano alle industrie e ai commerci; io avrei voluto che essi fossero rimasti per sempre nell'esercito. Quindi indicare incompatibilità suonerebbe quasi come una squalifica, mentre ciò è assolutamente lontano dalla nostra intenzione.

Io direi che pensare a mezzi preventivi di questo genere mi pare superfluo e pericoloso, poichè anche colla legge così redatta, non manca il mezzo di eliminare dai ruoli colui che ha mancato al decoro.

Col sistema del Consiglio di disciplina, tutte le volte che quell'istinto di conservazione dell'organismo militare è leso, è allarmato, si hanno già i mezzi per provvedere, poichè la competenza del Consiglio di disciplina è larghissima, ed è quasi impossibile prevedere tutti i fatti che possono dar luogo alla sua convocazione.

Perciò io sarei d'avviso, per ora almeno, di non toccare la legge.

Non ho altro da dire.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi permetterò di dire due parole in appoggio della tesi dell'onor. relatore

circa questa questione sulla lettera *b*, num. 1 dell'art. 2: Mi pare che sia opportuno di mantenere la dicitura e la pena quindi della perdita del grado, per la condanna nel caso di bancarotta a sensi degli articoli 856, 861 del Codice di commercio e non di stabilire qui l'incompatibilità tra professione di commerciante e qualità di ufficiale, per due motivi. Il primo che riguarda una numerosa categoria di ufficiali non in servizio attivo, a cui accennava l'onor. relatore, per i quali non avrei niente da aggiungere alle giudiziose considerazioni che egli ha esposto; solo osservo, per gli ufficiali in servizio attivo, che siccome la qualità di commerciante non si acquista che compiendo atti di commercio *per abituale professione*, come prescrive il Codice, non vi può essere questa abituale professione in concorso simultaneo con la professione abituale di ufficiale, la quale vincola in modo la persona da rendere impossibile l'esercizio di un'altra professione. Io credo che il Senato seguirà l'onor. relatore nelle sue conclusioni su questa parte.

Ma aggiungo che la condanna per bancarotta fraudolenta può essere pronunziata anche a carico di chi non è commerciante, vale a dire di chi ha partecipato in veste di amministratore alla direzione di aziende commerciali; qualità di amministratore o di sindaco, che non attribuisce la qualità di commerciante a chi la esercita. Oggi, col grande sviluppo della vita commerciale, delle istituzioni mercantili, delle società per azioni sotto tutte le forme, comprese anche le cooperative, le quali hanno pure una utilità sociale che ottiene incoraggiamento, e che per gli alti loro fini negli stessi circoli militari sono incoraggiate e consigliate, sarebbero naturalmente esposti i militari, anche in servizio attivo, all'impossibilità di prender parte a qualunque di queste forme di associazione, se non fosse limitata al caso di condanna per bancarotta fraudolenta la pena della perdita del grado e se si stabilisse qui l'incompatibilità anche per queste funzioni affini alla professione di commerciante, ma che non sono tali nel vero senso della parola: pur potendo essere colpiti da condanna per bancarotta. Quindi, mentre è savio ammettere questa pena per il caso di condanna, perchè questo caso dimostra che pur non eser-

citando il commercio per abituale professione si è, nella vita commerciale, proceduto con indelicatezza o negligenza in modo da compromettere il decoro della divisa che si ha l'onore di portare, altrettanto trovo che non sia opportuno fare una dichiarazione più estesa, la quale anzi, per le cose che ho detto, forse potrebbe far sfuggire qualcuno alla conseguenza della sanzione che fosse stata stabilita dalla legge.

Del resto, siccome nell'esercizio del commercio da parte degli ufficiali in servizio attivo non consta che sieno stati notati inconvenienti da parte del Governo, nè rilevati da parte dell'opinione pubblica, io troverei che aggiungere una restrizione nuova ad una legge stata ampiamente studiata in base alla esperienza, sarebbe inopportuno.

Per queste ragioni mi associo alla proposta dell'onor. relatore.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo una così esauriente discussione intorno all'argomento principale, svolto sulle osservazioni del senatore Polacco circa la disposizione degli art. 856 e 861 del Codice di commercio, non posso che associarmi pienamente a quanto hanno detto l'onor. relatore e l'onor. Mortara. Aggiungerò solo una cosa: che questa disposizione non si riferisce soltanto agli ufficiali in congedo ma anche e più specialmente agli ufficiali in attività di servizio, tanto è vero che essa era già compresa nella legge del 1852.

L'attuale disposizione non è che una riproduzione letterale della legge del 1852 a questo riguardo; la quale si riferiva esclusivamente ad ufficiali in attività di servizio, poichè il senatore Polacco sa che nel 1852 di ufficiali in congedo non ne esistevano.

Quindi io trovo perfettamente giusta la conservazione di questa disposizione, in quanto non si riferisce già alla incompatibilità della professione di commerciante con quella di ufficiale, ma si riferisce ai casi speciali in cui un ufficiale, senza fare professione di commerciante, come ha detto l'onor. Mortara, si trovi, comunque coinvolto in un reato di bancarotta e debba quindi subire la sanzione che è comminata da questa legge sullo stato degli ufficiali.

Quanto alla soppressione dell'aggettivo *pubblico* aggiunto alla parola, *eccitamento*, convergo perfettamente nell'osservazione del senatore Morra, rafforzata dall'onor. senatore Sismondo.

Finalmente un'ultima proposta ha fatto il senatore Morra, un'aggiunta cioè ai titoli di rimozione, nella quale io pienamente convergo. (*Approvazioni vivissime*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Debbo essermi spiegato molto male, se può apparire che io abbia combattuto l'inclusione di questo titolo di condanna, mentre invece io plaudo a tale inclusione. Sia che si alluda, come ho detto per il primo, ad ufficiali in congedo, ai quali nessuno inibisce l'esercizio del commercio, sia che ad ufficiali in servizio attivo, che contravvengono ai doveri loro facendo in pari tempo i commercianti, tale disposizione trova benissimo posto nella legge.

Quindi io non ho mai avuto il proposito di proporre la cancellazione dell'accenno alla bancarotta; ho detto soltanto prendiamo questa occasione per ripetere che vi è incompatibilità fra l'esercizio del commercio e lo stato di ufficiale non in congedo, incompatibilità che figura anche nella legge sullo stato degli impiegati civili.

Il collega Mortara osserva che il compito dell'ufficiale è tale, ne assorbe siffattamente l'attività, che l'ufficiale non può attendere a commerci; ma io rispondo che lo stesso si potrebbe dire per tanti impiegati civili, per i quali dovrebbe essere inconcepibile la possibilità di esercitare il commercio; eppure l'incompatibilità fu dichiarata esplicitamente per essi e fu bene, anche perchè il commercio, oltrechè direttamente, lo si può esercitare preponendo un'altra persona all'azienda, tantochè consta di impiegati ai quali fu posta l'alternativa di scegliere, tra l'impiego o il commercio che, con l'aiuto di terze persone, continuavano ad esercitare.

L'ipotesi che l'ufficiale eserciti il commercio, senza che chiaramente e clamorosamente questo risulti, specialmente trattandosi di speculazioni edilizie, non è, ripeto, fantastica.

Ha detto l'onor. Sismondo che, quando l'ufficiale commettesse una speculazione disonesta,

allora verrebbe a mancare al decoro del suo ufficio, per cui già meriterebbe la rimozione; ma io non faccio l'ipotesi di speculazioni disoneste, lo voglio presumere tutte onestissime, e tuttavia dico che, se ne deriva la qualifica di commerciante, questa è incompatibile col grado di ufficiale.

Desidererei poi conoscere l'avviso dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore sull'altra mia osservazione relativa all'incitamento all'odio di classe. E, poichè è più che certo che non lo si vorrà tollerare in un ufficiale, fo proposta formale di aggiungere all'articolo in esame dopo le parole: « eccitamento alla disobbedienza delle leggi dello Stato » le altre: « ovvero all'odio fra le varie classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità »; che è la dizione stessa contenuta nel Codice penale, od anche senz'altro: « all'odio fra le classi sociali ».

PRESIDENTE. Domandò all'on. ministro e alla Commissione se accettano questo emendamento.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare questa aggiunta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io convergo pienamente nella proposta del senatore Polacco.

PRESIDENTE. Domando allora al senatore Morra di Lavriano se consente di unire, alle altre sue modificazioni, anche questa aggiunta proposta dal senatore Polacco.

MORRA DI LAVRIANO. Accetto.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Morra di Lavriano al num. 1, lett. c dell'art. 2 al quale il senatore Polacco ha fatto l'aggiunta da lui indicata: « 1° per offesa alla sacra persona del Re, ad una delle persone della famiglia Reale o al Reggente durante la reggenza, per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato, per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato, ovvero all'odio fra le varie classi sociali, per partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato,

o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale ».

Pongo ai voti l'art. 2 con le modificazioni che ho lette, accettate dalla Commissione e dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione sulla spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Commissione di finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491, sul servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Paternò della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Passeremo all'articolo 3 che rileggo:

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti: .

a) La perdita della cittadinanza è dichiarata sull'istanza del Pubblico Ministero del tribunale civile del luogo ove ha sede il Corpo cui appartiene l'ufficiale;

b) Nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza

è divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la Sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale, che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

c) La rimozione e l'eliminazione dai ruoli sono applicate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. Sarò brevissimo. Mi fermo sulla lettera *a* di questo articolo. Qui è detto: « la perdita della cittadinanza è dichiarata sulla istanza del Pubblico Ministero del tribunale civile del luogo ove ha sede il Corpo cui appartiene l'ufficiale ».

La frase « la perdita della cittadinanza è dichiarata sull'istanza del Pubblico Ministero del tribunale del luogo » è per lo meno ambigua. « Dichiarata »! Dichiarata forse nel senso che una sentenza provocata dal Pubblico Ministero sarà pronunciata a carico dell'ufficiale, a titolo di pena, o per altra causa? Ma le cause che portano la perdita della cittadinanza sono quelle che sono e stanno scritte nel Codice civile, all'articolo 11, nn. 1 e 2, o saranno quelle che stabilirà quella nuova legge sulla cittadinanza, il cui progetto è già dinanzi al Senato, e che speriamo possa venire presto in discussione. Dunque non è il caso che il tribunale possa, a titolo di pena, pronunciare esso una decadenza della cittadinanza a carico dell'ufficiale, né certamente questo hanno potuto pensare i compilatori del disegno di legge; ma tuttavia, ripeto, l'espressione si presta ad una qualche ambiguità, tanto più se si pensa che è inserita fra altre norme contenenti punizioni a carico dell'ufficiale. Si potrebbe dunque sospettare che, anche a titolo di punizione, potesse il tribunale dichiarare, sopra istanza del Pubblico Ministero, la decadenza dalla cittadinanza. Il giudice non

pronuncia altro che in caso di contestazione, quando cioè, sorto il dubbio se uno ha perduto la cittadinanza o la conserva, le parti interessate gli domandano che accerti se intervennero o no quelle cause di perdita che sono contemplate nelle leggi civili generali.

Nota inoltre che l'articolo dice: « la perdita della cittadinanza è dichiarata su istanza del Pubblico Ministero » e non dice da chi è dichiarata: sarà naturalmente il tribunale, ma chiarissimo il testo non è.

Dunque io ammetto che il tribunale sia quello che debba decidere, ma soltanto in caso di contestazione. Oltre a tutto, perchè subordinare l'indagine, se l'ufficiale abbia perduta o no la cittadinanza, alla domanda del Pubblico Ministero? E se il Pubblico Ministero è inerte, non si muove? Il caso è facile, più che non si creda. Qui si parla infatti del tribunale civile del luogo ove ha sede il Corpo cui appartiene l'ufficiale, ma questo ufficiale può essere in congedo all'estero da molto tempo, aver conseguito una cittadinanza straniera e non sarà certo in colpa il Pubblico Ministero addetto a quel tribunale se ignora la cosa e non agisce.

Quindi io crederei che tutte le volte che all'autorità superiore consta che questa perdita della cittadinanza è avvenuta, anche senza che si muova il Pubblico Ministero, faccia sapere all'interessato ch'egli col perdere la cittadinanza ha naturalmente perduto il grado. Solo in caso di contestazione, perchè l'interessato intenda dimostrare che non è avvenuta quella perdita, solo allora il tribunale intervenga, per risolvere in via definitiva la insorta questione.

Perciò io vorrei che la disposizione dell'articolo fosse presso a poco determinata in questi termini: L'avvenuta perdita della cittadinanza è dichiarata in caso di contestazione, dal tribunale civile del luogo ove ha sede il Corpo cui appartiene l'ufficiale.

Nessun accenno dunque ad un'iniziativa del Pubblico Ministero. Direttamente il ministro della guerra o quello della marina, cui consti la perdita della cittadinanza, notifica all'ufficiale che egli è decaduto dal grado. Se l'interessato solleva eccezione, solo allora il tribunale deciderà, ed è certo competente il tribunale, perchè la legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo stabilisce che quando

si tratti dell'appartenenza di un diritto civile o politico decide la magistratura ordinaria.

In quelle disposizioni, che l'ultimo articolo di questa legge lascia facoltà al Governo di determinare per l'applicazione della legge, si potrà stabilire che, constatata la perdita della cittadinanza, immediatamente si notifichi la conseguente perdita del grado all'interessato, acciò possa fare il suo eventuale ricorso, intorno al quale deciderà, come ho detto, il tribunale.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. A me sembra che accettando la proposta fatta dall'onor. senatore Polacco si obbligherebbe sempre, in caso di contestazione, l'autorità giudiziaria del luogo a pronunziare la sua sentenza, mentre basta che la perdita della cittadinanza sia comprovata legalmente in qualche luogo.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Tanto consento con l'onorevole Tarditi, che crederei che questa parte si potrebbe addirittura togliere dalle disposizioni della legge, tanto più che la legge del 1852 non se ne occupava affatto.

Si è fatto bene, è vero, ad indicare la perdita della cittadinanza nell'art. 2, ma a me sembra che il volere poi entrare in questioni di dettaglio, del come cioè si possa rilevare siffatta perdita, sia eccessivo. Io non ho dunque nessuna difficoltà a che questa materia si lasci ai principi generali, eliminando questa parte dell'articolo.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. In riguardo alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Polacco, rilevo soltanto come la legge sullo avanzamento richieda la qualità di cittadino italiano per poter avere la qualifica di ufficiale. È perciò naturale che quando un ufficiale perda la cittadinanza, mancando di una delle condizioni fondamentali per essere ufficiale, debba perdere anche il grado.

La questione è sul modo di constatare questo fatto. A me sembrerebbe che questa materia potrebbe essere competenza piuttosto del regio-

lamento, giacchè non si tratta che di constatare un fatto già esistente, già avvenuto.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nell'articolo 2 è detto che colla perdita della cittadinanza l'ufficiale perde il grado. Ora, lo stabilire la perdita della cittadinanza non è di competenza dell'autorità militare. L'acquisto o la perdita della cittadinanza importa una questione di diritto civile che vuol essere decisa dai tribunali; se vi è contestazione, il Codice civile determina i casi, nei quali si acquista si perde o si può riacquistare la cittadinanza.

Nel comma *a* dell'art. 3, di cui si discute, si vuole introdurre una disposizione che esorbita dall'indole di questa legge. Si dice che la perdita della cittadinanza è dichiarata sull'istanze del pubblico Ministero del tribunale civile del luogo ove ha sede il corpo cui appartiene l'ufficiale. Questa disposizione contiene norme procedurali anche di competenza nei rapporti di un diritto eminentemente civile quale è quello di cittadinanza. Una disposizione di tale natura deve far parte del Codice di procedura o quanto meno può essere inclusa nella legge speciale sulla cittadinanza, di cui dovrà occuparsi il Senato.

L'autorità militare, Consiglio di disciplina od altro, deve solo riconoscere se è avvenuta la perdita della cittadinanza, e vedere se al riguardo intervenne giudicato, o quanto meno se vi era fatto ammesso senza contestazione, ma non può includersi in questa legge una disposizione che indichi chi debba promuovere quel giudicato, quale sia il tribunale competente. È evidente che ciò non può far parte di una legge sullo stato degli ufficiali dell'esercito.

Conseguenza di questa mia osservazione è che questo comma dell'articolo 3, deve essere soppresso e basta agli effetti di questa legge la disposizione contenuta nell'art. 2, che la perdita della cittadinanza porta alla perdita del grado.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. L'osservazione del senatore Parpaglia è così giusta, che io concordo pienamente con lui. Per una certa ritrosia a modificare troppo, io avevo consentito a lasciare, ritoccandola, questa disposizione, ma certo la

cosa più semplice è quella di sopprimere la parte che riguarda queste modalità procedurali. Basta l'affermazione del principio contenuto nell'articolo precedente, rimettendo tutto il resto alle norme generali.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi associo pienamente alle osservazioni del senatore Parpaglia che condurrebbero alla soppressione del comma *a* di questo articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo allora ai voti questo art. 3 modificato con la soppressione del comma *a*.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'impiego.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 4.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(Approvato).

Art. 5.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in servizio attivo permanente può essere:

a) in servizio effettivo;

b) in disponibilità;

c) in aspettativa;

d) dispensato dal servizio attivo permanente.

(Approvato).

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

a) che appartiene ad uno dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;

b) che cessa temporaneamente dalla predetta condizione per essere incaricato di un servizio speciale o di una missione.

(Approvato).

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della Regia marina ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Per la condizione di disponibilità, l'articolo dice: « La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio collocato temporaneamente fuori dei quadri ». Quando si dice temporaneamente, si intende che deve esservi un limite, ora questo non è stabilito. Deve quindi intendersi che è in facoltà del ministro di tenere l'ufficiale in questa posizione per quanto tempo egli vuole, anche 3, 4, 5 anni, e magari fargli finire in questa posizione il tempo necessario per dargli modo di raggiungere il limite di età per il collocamento in pensione.

Ora, a me pare che questa facoltà sia eccessiva; certo il ministro non ne abuserà, ma se la disponibilità è considerata come una punizione disciplinare deve avere un limite...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. No, no.

BAVA-BECCARIS. Il ministro Lamarmora nella discussione della legge del 1852 (o se non lui qualcun altro certamente) ha detto: che quando non si può mettere un generale agli arresti si mette in disponibilità per un certo tempo; e ciò anche per ragioni politiche. Dunque queste disposizioni possono avere un carattere temporaneo. Anche nel 1852 vi fu una grande opposizione a questa misura chiesta dal generale Lamarmora.

Ricordò ieri il collega Tarditi che il generale Colli di Felizzano non ne voleva sapere di questa facoltà data al ministro, poichè diceva che era eccessiva. Vi furono però anche altri eminenti generali del parere del Lamarmora, perchè questa disposizione era necessarissima per le condizioni dei tempi. E ricordo benissimo che allora ebbe molto peso la di-

chiarazione che il ministro non avrebbe mai potuto commettere atti arbitrari, perchè doveva sottoporre la proposta del collocamento in disponibilità all'approvazione del Consiglio dei ministri. Quando si determinò che il decreto doveva essere accompagnato dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, tutti si arresero, concedendo la facoltà illimitata al ministro. Io non voglio fare nessuna proposta, ma intendo far osservare all'Ufficio centrale ed al Senato che, secondo il mio avviso, questa facoltà dovrebbe essere limitata. Io dico che almeno ogni anno il ministro debba riferirne di nuovo al Consiglio dei ministri, perchè sia confermata la disponibilità. A me pare che sia illimitata la facoltà data al ministro; e se in certo modo si può favorire, in certo altro si può danneggiare. Facciamo il caso di un ufficiale generale al quale manchino cinque o sei anni per raggiungere il tempo utile per la pensione e non possa far servizio sia per condizioni di salute che per altre ragioni: il ministro lo lascia in disponibilità, ed intanto gli anni maturano per la pensione. A me pare che la cosa non sia molto bene stabilita e che ci voglia un limite.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Ho anche io letta la discussione avvenuta in Parlamento nel 1851-52 su questa questione della disponibilità, e mi ricordo abbastanza frequente il caso in cui, non chi l'applica, ma chi la subisce o la vede applicata, attribuisce a questa disposizione un carattere primitivo il quale invece è negato. La disponibilità fu sempre mantenuta fin dal 1852, ed è ripetuta in questo progetto di legge, perchè la disponibilità si applica solo ai generali, agli ammiragli ed ai comandanti di corpo ed è un atto di Governo, eminentemente di Governo e se la si volesse modificare precisando i casi di applicabilità e la sua durata, si verrebbe a falsarne il carattere, togliendo al Governo quella larghezza di poteri che è necessaria per chi ha la responsabilità di una continua applicazione ai casi del momento, di ciò che è necessario per garantirne l'interesse dello Stato.

Bisogna che il Governo, che ha la responsabilità del buon andamento di una cosa come l'esercito o come la marina abbia la facoltà,

senza recar disdoro; senza recare offesa all'amo proprio di un alto funzionario, di allontanarlo temporaneamente dal servizio, perchè in quel momento la sua presenza nuoce al buon andamento del servizio; e questo può avvenire per tante cause.

Ad esempio, un ministro è fanatico per il decentramento; vorrebbe che tutti i graduati dell'esercito fossero investiti di questo sentimento, che sempre e prima di tutto bisogna provvedere al servizio; che i regolamenti non sono che gli argini che incanalano la corrente: non dighe che la arrestano, ma che la corrente deve andare senza chiedere disposizioni ed impulso di qua e di là; e coltiva un sistema di funzionamento, col quale si incoraggi questo spirito di iniziativa. Per tutte le innovazioni trovansi i favorevoli e gli sfavorevoli; il ministro innovatore trova tra i capi dell'esercito o della marina degli ottimi elementi, pieni di merito, ma che non sono convinti, e che quindi per questa mancanza di convinzione, più efficace quasi della disobbedienza, paralizzano lo sviluppo di quello spirito che egli vorrebbe eccitare. Ebbene che cosa fa? Lo propone al Consiglio dei ministri per la disponibilità, e con ciò non toglie a lui nè anzianità, nè grado, nè facilità di ricevere un incarico importante, quando occorra.

Quindi, per me, questa disposizione o va accettata così come è, oppure va rifiutata; ed è una disposizione che ha 60 anni di funzionamento. (*Commenti*).

Quanto alla durata, bisogna tener conto dei limiti di età; questa disposizione si applica solo da colonnello in sù, per quei gradi coperti da persone che non sono più lontane dai 53 o dai 68 anni, e la cui età è compresa in questo decennio per l'esercito, per la marina è ancora più ristretta; se fosse fissata la durata della disponibilità, e le condizioni per cui un ufficiale vi fu collocato sussistessero ancora al momento della scadenza, che cosa si dovrebbe fare di questo ufficiale? Si dovrebbe metterlo a riposo; quindi il fissare la durata facilmente tornerebbe più a danno che a vantaggio dell'ufficiale che si vuol meglio garantire.

Quindi, ripeto, o si accetta questa disposizione come è, o si respinge, non c'è altra via.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io sono spiacente di non poter consentire con l'onorevole senatore Bava nella questione della disponibilità.

L'istituto della disponibilità ha formato oggetto di larghissime discussioni in seno alla Commissione dalla quale è uscito questo schema di disegno di legge.

Intanto faccio questa affermazione esplicita (forse contraria al pensiero dell'onorevole senatore Bava) che dalla disponibilità esula assolutamente qualunque concetto di punizione.

La costante giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato ha sempre revocato tutte le disponibilità che avessero avuto per fondamento un principio di punizione disciplinare; dunque la disponibilità non ha assolutamente carattere di punizione; se l'avesse, indubbiamente la IV Sezione del Consiglio di Stato farebbe il dover suo, annullando il relativo decreto.

Ciò premesso, la disponibilità non ha altro carattere, come ha affermato giustamente il relatore, che quello di atto di Governo.

Il ministro ha bisogno che tutte le superiori autorità: generali, capi di corpo, e di servizio, applichino nell'amministrazione degli organi ai quali essi sono preposti, lo stesso pensiero, la stessa unità di indirizzo. Quando ciò venga a mancare, il ministro non può non ricorrere a quest'unico atto che la legge mette a sua disposizione, tutelandolo anche col prescritto parere del Consiglio dei ministri, ciò che dà alla disposizione il carattere di atto di Governo.

Ammissa quindi la necessità di conservare la disponibilità, viene la questione subordinata, se convenga o meno limitarne la durata. A prescindere dalle giuste considerazioni che ha fatto il senatore Sismondo, che cioè questa è una disposizione che o si accetta integralmente o non si accetta affatto, fa d'uopo osservare che in tutta la nostra legislazione, da un po' di tempo a questa parte, noi non facciamo che legare le mani al ministro, il quale invece deve conservare tutta la sua responsabilità di fronte al paese e di fronte al Parlamento. Lasciamo al ministro la libertà di disporre a parer suo e certamente egli lo farà ispirandosi agli alti sentimenti del dovere, all'interesse del servizio e dell'esercito.

Per queste ragioni, non potrei accettare la proposta del senatore Bava Beccaris di limitare la durata della disponibilità e sottoporla quasi ad un sindacato, provocando ogni anno l'approvazione del Consiglio dei ministri.

Lasciamo che il ministro faccia da sé e speriamo che faccia bene. (*Approvazioni*).

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Non insisto, ma dirò che ciò che mi ha mosso a fare questa proposta, è la lettura di fatti avvenuti in Francia. Colà molte volte i ministri si sono valse troppo di questa disposizione (da noi non succederà, ma le leggi devono prevedere tutti i casi). In Francia i ministri si sono valse di questo articolo per mettere in disponibilità molti generali.

Io non voglio annoiare il Senato col citare tutti i casi avvenuti in Francia, ma tra gli altri, vi fu un ministro della guerra che ha messo in disponibilità credo 30 o 40 generali in una volta. In seguito si volevano richiamare sotto le armi questi generali, perchè era stato riconosciuto che, almeno una parte, non avevano quei torti che loro si volevano attribuire. Ma per ottenere ciò ce n'è voluto del tempo! Neppure il principe Napoleone, allora presidente della Repubblica, non riuscì a richiamarli in servizio, perchè, naturalmente, quelli che erano andati al loro posto non lo volevano cedere.

Per questo io avrei desiderato la disposizione che ho presentata, ma non insisto, ed ho fiducia che nè il presente, nè i futuri ministri abuseranno mai di questa facoltà, e mi rimetto perfettamente al loro sentimento di equità.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'art. 7 nel testo letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

La disponibilità è applicata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri

(Approvato).

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

(Approvato).

CAPO IV.

Dell'aspettativa.§ 1. — *Nozioni e causa dell'aspettativa.*

Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina, e non provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa, se non per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
- f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto Reale.

(Approvato).

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare i due terzi dei posti che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetti l'inserizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

(Approvato).

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali, è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può es-

sere inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni se per infermità, o ai due anni se per motivi speciali.

(Approvato).

Art. 18.

Al termine dell' aspettativa per una delle cause indicate nell' articolo precedente, l' ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunta il limite massimo di tre anni, l' ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. In questo articolo 18 è stabilito (e la cosa è anche confermata in parte nell' art. 20) che per gli ufficiali collocati in aspettativa per sospensione dall' impiego si conservi il posto vacante. Essi hanno così un trattamento di favore, di fronte a quelli, ad esempio, che sono collocati in aspettativa per infermità contratta in servizio. Questi, quando sono in condizioni di poter riprendere il servizio, concorrono ad occupare i due terzi dei posti vacanti; quelli invece collocati in aspettativa per sospensione dall' impiego sono immediatamente messi a posto; non comprendo perchè si debba concedere un vantaggio all' ufficiale che ha commesso una mancanza, in confronto di colui che si è ammalato per causa di servizio. Si stabilisca quindi che anche l' ufficiale punito debba occorrendo, concorrere ai due terzi dei posti vacanti.

E questo osservo, non solo perchè non trovo giustificato questo trattamento di favore, trattamento che in verità oggi esiste, ma anche perchè tutte queste differenze importano una complicazione nella tenuta dei ruoli degli ufficiali al Ministero della guerra, complicazione che già è enorme.

Proporrei quindi, che, tanto questo articolo 18 quanto l' articolo 20, siano modificati nel senso di stabilire che l' ufficiale sospeso dall' impiego, allorchè ha terminata la punizione, passi in aspettativa per riduzione di quadri, e sia richiamato in servizio concorrendo ai due terzi dei posti vacanti.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L' onorevole senatore Tarditi fa il confronto tra l' ufficiale collocato in aspettativa per motivi di salute e l' ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego.

Egli dice che l' ufficiale in aspettativa per motivi di salute, quando cessano questi motivi per cui è stato messo in aspettativa, è ammesso a rientrare in servizio, concorrendo ai due terzi dei posti vacanti, mentre invece l' ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego è immediatamente richiamato in servizio, ed egli ravvisa in ciò un trattamento di favore per gli ufficiali collocati in aspettativa per ragioni di punizione.

Ciò è invece diretta conseguenza del disposto dell' art. 22 che concede all' ufficiale in aspettativa per sospensione dall' impiego il diritto, durante il primo anno della sospensione, di esser sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba esser confermato nell' aspettativa per sospensione. Quindi, se il Consiglio di disciplina si esprime in senso favorevole all' ufficiale, questi deve essere immediatamente richiamato in servizio. D' onde la necessità di mantenere il posto vacante durante il primo anno della sospensione.

Per queste ragioni, io crederei opportuno che si lasciasse la disposizione così come sta, tanto più che essa corrisponde perfettamente alla legge del 1852.

L' on. Cavasola diceva ieri: Io approvo il complesso della legge, ma, badate, quanto minori sono le modificazioni che apporteremo alla legge del 1852 tanto meglio sarà.

Onor. senatore Tarditi, consenta che questa modificazione, la quale non è strettamente necessaria, sia lasciata da parte e rimanga così inalterata la disposizione già contenuta nella legge del 1852.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Speravo che l' on. ministro si fosse arreso.

La durata della aspettativa è stabilita nel decreto di sospensione e viene determinata caso per caso, quindi il Ministero non può pre-

vedere se l'ufficiale potrà riavere il suo posto immediatamente.

A me sembra perciò che questa disposizione potrebbe esser causa di complicazioni.

Il senatore Cavasola ha detto che quanto minori saranno le modificazioni che si apporteranno alla legge del 1852, tanto meglio sarà. Ciò sta bene in regola generale, quando non si tratti di migliorarla; non dobbiamo però legarci le mani, rinunciando ad ogni miglioramento che l'esperienza ci indica.

Ad ogni modo, non insisto nella mia proposta e mi rimetto.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione si associa completamente alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro. L'aspettativa per sospensione dall'impiego è una punizione e non deve essere aggravata in nessun modo. Se fosse possibile, sarebbe opportuno che appena l'ufficiale cessa dall'aspettativa torni in attività di servizio, e al suo posto, precisamente come prima di essere sospeso, così come appena compiuta la durata stabilita per la prigione, può riacquistare la sua libertà.

Il sottoporre alle altre condizioni il suo richiamo, non mi pare assolutamente giusto. Per quel criterio di protezione che dobbiamo avere verso l'ufficiale, si spiega l'intendimento di non prolungare ancor più la punizione dalla quale è stato colpito. Appunto per questo la legge dispone che se l'ufficiale sarà richiamato nel primo anno, gli sarà conservato il posto vacante. Infatti l'ufficiale ha diritto di chiedere un Consiglio di disciplina, ed il Consiglio di disciplina può confermare o no la sospensione, può prolungarla od accorciarla, può insomma, riuscire anche favorevole all'ufficiale.

Per queste considerazioni, anche la Commissione non ritiene accettabili le proposte di modificazione, avanzate dall'onorevole senatore Tarditi.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onor. senatore Tarditi nelle sue proposte di modificazione, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 18 nel testo letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(Approvato).

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego*.

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, in seguito a verdetto di un Consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'onor. ministro della guerra propone che l'art. 21 sia sostituito con quest'altro, di cui do lettura:

« Art. 21.

« L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego perderà nel ruolo organico cui appartiene un numero di posti proporzionato alla durata dell'aspettativa.

« Il regolamento stabilirà per ogni ruolo e grado tale proporzione e le modalità dell'applicazione.

« Le disposizioni di questo articolo sono applicate anche agli ufficiali che, nei casi stabiliti dalle vigenti leggi, incorrono in perdita di anzianità di grado ».

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Vorrei sapere dall'onor. ministro se la determinazione di questi gradi dovrà essere stabilita dal regolamento, o se sarà lasciata all'arbitrio del ministro.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Sarà stabilita nel regolamento approvato con decreto Reale, cioè in forza della modificazione apportata a quest'articolo.

MAZZA. Sta bene.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 21 così modificato.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

Uguale diritto è dato all'ufficiale cui fu applicata la sospensione dell'anzianità, ed in tal caso il Consiglio di disciplina esprimerà parere se il provvedimento debba cessare.

(Approvato).

Art. 23.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

(Approvato).

Art. 24.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

(Approvato).

Art. 25.

È in facoltà del ministro di collocare in aspettativa per sospensione dall'impiego l'ufficiale sottoposto a procedimento penale, fin dal giorno della emissione del mandato di cattura

o di comparizione, e per tutta la durata del procedimento.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato nei suoi diritti. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'ufficiale può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non ha diritto d'invocare il verdetto del Consiglio di disciplina contemplato nell'art. 22.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. L'ultimo comma di questo art. 25 dice: « L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non ha diritto di invocare il verdetto del Consiglio di disciplina contemplato dall'art. 22 ».

Dunque è l'ufficiale che non ha diritto d'invocare questo verdetto; ma questo non toglie la facoltà al ministro di collocarlo sotto Consiglio.

Ora, a me pare, che quando un altro tribunale è investito del giudizio di un ufficiale, il quale gli è stato deferito per un reato, non possa essere più sottoposto ad un Consiglio di disciplina, che giudica solamente su questioni che non sono crimini.

Vi sono poi altre due considerazioni di maggior peso.

Quale si possa essere la decisione del Consiglio di disciplina, sia favorevole sia sfavorevole, essa non può a meno di influire sull'animo dei giurati, poichè questo ufficiale può essere tradotto davanti ai giurati. Se durante il processo voi avete convocato il Consiglio di disciplina, il quale incomincia col dire, *puta caso*, che l'ufficiale non ha mancato all'onore, questo è un giudizio certamente che può avere influenza sull'animo dei giurati. Ma vi è poi una considerazione, a mio avviso, molto più grave. Il Codice penale militare stabilisce chiaramente quando l'ufficiale debba essere passibile della degradazione. La degradazione è considerata dal Codice militare come una pena ac-

cessoria, ma per me è forse la pena principale. Ora, la degradazione, secondo il Codice penale militare, deve essere applicata quando l'ufficiale è stato condannato all'ergastolo od a più di dodici anni di reclusione...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Di dieci anni.

BAVA-BECCARIS. Può succedere e succederà che quando è stato fatto il Consiglio di disciplina egli venga rimosso dal grado. Allora non è più ufficiale e non gli si può più applicare la pena della degradazione che è la pena più grave. Si dirà che questo non vale per gli obblighi della leva, ma la cosa è ben diversa. Se l'ufficiale ha commesso un reato nella sua qualità di ufficiale, deve subire la pena che il Codice gli assegna e non deve cercarsi nessun mezzo indiretto per diminuirgli questa pena, perchè per me togliere la degradazione in modo indiretto all'ufficiale che ha commesso un reato tale, che gli debba essere applicata, è dare *a priori* un'attenuazione alla pena che i giurati saranno chiamati a pronunciare.

Io non so se mi sia spiegato abbastanza chiaramente ed è in conseguenza di ciò che io ed i colleghi Vigoni, Giulio Ponzio-Vaglia e Cavasola presentiamo questo emendamento. All'ultimo comma sostituire il seguente: «L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non può essere sottoposto al Consiglio di disciplina, durante detto procedimento».

Non ho altro da dire.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Quanto al concetto giuridico di questa aggiunta alla legge, non ho niente da dire. Solamente il dubbio è se sia necessario il fare questa aggiunta, è evidente che un ufficiale, il quale è già sotto giudizio per un delitto, non può essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, prima che il tribunale abbia sentenziato. Non essendo necessario, non sembra a me neppure opportuno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La disposizione dell'art. 25 di questo disegno di legge è troppo evidente perchè abbia bisogno di essere chiarita. Date le lungaggini lamentate,

troppo lamentate, dei nostri procedimenti penali, il conservare un ufficiale lungamente con la divisa del grado mentre è sottoposto a procedimento penale non è opportuno, d'onde questa disposizione che toglie temporaneamente l'ufficiale dal servizio in attesa delle decisioni del tribunale. Se queste sono favorevoli, l'articolo contempla la reintegrazione in servizio ed il computo dell'anzianità. Soltanto l'ultima disposizione, che è perfettamente logica, di questo articolo, ha dato occasione ad una osservazione del senatore Bava.

Il Senato ha perfettamente compreso, senza che egli abbia pronunciato alcun nome a quale fatto volesse riferirsi. Per costante consuetudine dell'Amministrazione militare nessun ufficiale sottoposto a procedimento penale viene contemporaneamente sottoposto a procedimenti disciplinari; questa è lunga tradizione, costantemente seguita, o so ne capisce il perchè, lo ha accennato benissimo il senatore Bava, perchè il verdetto di condanna del Consiglio di disciplina potrebbe per avventura influire sul giudizio del magistrato davanti al quale pende il giudizio dell'ufficiale; ma nella questione sollevata dall'onor. senatore Bava vi era qualche cosa di più.

Non farò nomi nemmeno io, poichè egli non ne ha fatti; ma vi sono dei reati i quali coprono di un marchio d'infamia tale l'ufficiale, che conservarlo 24 ore di più nel suo grado sarebbe, a mio modo di vedere, un delitto. (*Approvazioni vivissime*).

Ecco perchè non potrei consentire nella proposta dell'onor. senatore Bava.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Evidentemente il Senato è giustamente impressionato dalle ragioni a cui, con molta misura del resto, ha alluso l'onorevole generale Bava-Beccaris; però nel caso speciale che in fondo, in questo momento, si discute, concorrono insieme una quantità di considerazioni di un ordine morale e militare elevatissimo; per cui io volentieri approvo senza riserva l'operato del ministro della guerra e perciò nel caso in cui ci troviamo voterò, perchè sia mantenuto l'articolo, respingendo l'abrogazione proposta al comma terzo.

BAVA-BECCARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Io mi limito a domandare, se, facendo astrazione da qualunque fatto, dicendo che quando un ufficiale è sotto processo per un reato, non può più essere sottoposto a Consiglio di disciplina, non dico cosa giusta. Che poi l'ufficiale conservi ancora il grado per un certo tempo, non è cosa che mi interessi; poichè dal momento che ha commesso un reato che lo disonora (*commenti*), quando andrà al tribunale, non indosserà l'uniforme. Ma quello che mi preoccupa è che con questa disposizione si verrebbe a togliere la possibilità di dare effetto alla degradazione dell'ufficiale, mentre la degradazione è la punizione più severa che si possa dare.

Io ricordo che quando in Francia avvenne la degradazione del Dreyfus, il mio cuore si è agghiacciato, avrei preferito trovarmi piuttosto sotterra che subire quell'onta. Il carcere, l'ergastolo sono poca cosa in confronto di essa...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per chi la sente, onorevole senatore Bava, per noi; ma per chi ha commesso un reato di quel genere stia certo, onorevole Bava, la degradazione è nulla in confronto del resto.

BAVA-BECCARIS. Il Codice non per nulla ha stabilito la degradazione. Io insisto nel mio emendamento.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione ha espresso il suo avviso, ha dichiarato cioè, che non crede necessario questo emendamento pur non trovandolo ingiustificato in linea di diritto. Il fare un articolo di legge apposta per un caso straordinario, non mi sembra opportuno, tanto più che un ministro, di fronte ad un caso straordinario, non mancherà di provvedere nel modo che gli parrà opportuno, assumendo la responsabilità del provvedimento dato; ed incontrando per lo meno il rischio di vedersi annullato dal Consiglio di Stato il decreto emanato in seguito al verdetto di un Consiglio di disciplina, illegalmente convocato.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Comprendo i sentimenti che dividono i due campi. La situazione è questa: se la pena deve conservare il carattere di esempio e non di vendetta, allora ha ragione il senatore Bava; se deve essere lasciato nell'arbitrio del

ministro di pesare tutte le circostanze che consigliano di fare in un modo o nell'altro, allora è certo che è meglio lasciare l'articolo com'è, e questa è la proposta che io faccio.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Esprimo il semplice mio modo di vedere, associandomi pienamente a quello che ha detto l'onor. ministro. Io credo necessario, che in casi speciali, il ministro debba avere la facoltà, di potere, infliggendogli la perdita del grado, far subito smettere ad un ufficiale, che si ronda assolutamente indegno di portarla, l'uniforme militare, prima che questo ufficiale si presenti davanti a dei giurati per essere giudicato di un grave reato, di uno di quei reati, ad esempio, che producono raccapriccio nella coscienza di tutti gli uomini. Sarà sottratto, è vero, quell'ufficiale dal subire poi anche la grave pena infamante della degradazione, ma si sarà evitata almeno all'eserito intiero la vergogna di vedere per più e più giorni di seguito comparire ammanettato davanti ai giurati un uomo indossante una onorata uniforme della quale egli si è reso assolutamente indegno...

Voci: Perché? Perché?

PEDOTTI. ...perchè l'ufficiale finchè è tale ha il diritto di presentarsi nella sua uniforme e non potete imporgli di vestire l'abito borghese. L'ufficiale mandato davanti ai giurati, finchè è tale, vi compare colla sua veste di ufficiale...

Voci. Benissimo.

PEDOTTI. ...e questa è un'onta che facciamo subire a tutti quanti portano la militare divisa e che hanno il diritto di non vederla trascinata nel fango. Però, o signori, io approvo quanto ha fatto il ministro nel caso al quale si è oggi fatta allusione. E approvo quindi l'articolo di legge qual'è stato presentato, perchè credo opportuno che il potere del ministro sia armato di questa facoltà. (*Approvazioni vivissime*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Ammetto e comprendo il calore con cui si sono sostenute da una parte e dall'altra le due opinioni contrarie; ma c'è, secondo me, una questione che deve

dominare tutte le altre, ed è una questione di giustizia.

L'ufficiale che ha commesso un delitto per il quale ha meritata la degradazione, deve essere degradato...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ma questo è un caso speciale.

MORRA DI LAVRIANO... Se così si ragiona, se facciamo differenze sociali, allora noi cercheremmo di evitare l'estrema pena ad una persona perchè occupa un rango elevato nella società, mentre l'applicheremmo a chi si trova negli ultimi ranghi sociali; la colpa invece è maggiore in chi appartiene ad una società eletta, in confronto del povero infelice che non ha avuto nè educazione, nè istruzione, e che ha sempre vissuto in mezzo alle classi più basse. La pena, per chi appartiene agli ordini sociali più elevati, deve essere, se non maggiore, almeno uguale.

Mi associo pertanto all'emendamento del senatore Bava-Beccaris perchè credo che non si debba evitare che l'ufficiale che si è macchiato d'infamia sia colpito secondo tutto il rigore della legge. E questo sarà non un esempio, perchè l'esercito non ne ha bisogno, ma non sarà nemmeno uno scandalo; lo scandalo consiste nel sottrarre chi commette delitti dalla pena che lo scaccia in modo obbrobrioso dalle file dell'esercito.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io non ho assistito al principio di questa discussione; ma parmi che le affermazioni degli ultimi oratori non debbano lasciarsi passare senza avvertirne la fallacia. Qui si ragiona sotto l'impressione di un caso dolorosissimo, e si vorrebbe trattare come condannato e colpevole chi non è stato ancora giudicato.

È certamente una disgrazia il trovarsi sul banco degli accusati. Ma non si devono confondere la sorte e la posizione di un accusato con quelle di un condannato.

Sento parlare di persona che ha commesso un delitto orrendo e s'invocano su di essa tutti i fulmini della legge e degli ordini militari. Comprendo la nobiltà dei sentimenti che ispirano il fervido sdegno; ma prima di colpire, e di colpire con tanta severità, conviene attendere

il giudizio del magistrato, giudice popolare o togato che sia.

D'altra parte, non c'è di peggio che lasciarsi impressionare da casi singoli per modellare sopra i medesimi disposizioni di legge, le quali devono avere un carattere ed una portata generale.

Nè per il delitto, per quanto atroce, commesso da un individuo, parmi sia lecito parlare di un'onta che possa venirne all'esercito, come non ne verrebbe a qualunque altra Amministrazione dello Stato. D'altronde, o che è forse un'onta il sedere quale accusato davanti ai giurati?

Chi è accusato, torno a dire, è in una posizione senza dubbio dolorosa; ma i dettami anche della più primitiva civiltà ci hanno insegnato a rispettare la persona dell'accusato come sacra agli Dei e di non pregiudicarne la sorte con atti, con provvedimenti che possano influire sull'animo dei suoi giudici.

Nè questo è tutto. I più elementari principii del procedimento penale, fin dai più remoti tempi, proclamano la presunzione d'innocenza nel giudicabile.

Vediamo adunque di non lasciarci suggestionare dall'impressione di un caso, che sarà quanto si voglia incresecevole e grave. Ma guardiamoci bene dal consacrare una norma, la quale sarebbe assolutamente contraria ai canoni più ovvii del diritto, e, posso dire, della civiltà.

PRESIDENTE. Essendo mantenuto l'emendamento proposto, converrà metterlo ai voti.

Procederemo per divisione.

Pongo prima ai voti i due primi comma dell'art. 25 nel testo che ho letto.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Ora pongo ai voti l'emendamento proposto dai senatori Bava-Beccaris, Vigoni, Ponzio-Vaglia e Cavasola, che sostituisce l'ultimo comma. Questo emendamento è del tenore seguente:

« L'ufficiale sospeso dall'impiego, perchè sottoposto a procedimento penale, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina durante detto procedimento ».

Questo emendamento non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Si farà la controprova.

Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti l'ultimo comma nel testo che è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barzellotti, Baccelli, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bonasi.

Cadolini, Caravaggio, Caruso, Cavasola, Cittadella, Colleoni, Colonna Prospero, Cotti.

Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, De Marinis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Foà, Frasara.

Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lojodice, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani.

Malaspina, Manassei, Manno, Mariotti Filippo, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzotti, Mazzolani, Mele, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Passerini, Paternò, Pedotti, Perla, Piaggio, Placido, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Sormani, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Tommasini, Tortonia.

Vacchelli, Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Villari.

Presentazione di relazione.

BERTETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 94 |
| Favorevoli | 85 |
| Contrari | 9 |

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-1910:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 94 |
| Favorevoli | 81 |
| Contrari | 13 |

Il Senato approva.

Avverto che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani alle ore 15.30.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina (N. 1-bis).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (N. 543);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle im-

poste fondiarie a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011 P. V. per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato (N. 525);

Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 di-

cembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con legge 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466 (N. 537);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);
Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 5 giugno 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.